COMMISSIONE V

DIFESA

XI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 APRILE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche agli articoli 17 e 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914. (353) 104

PRESIDENTE 104, 108
BELLAVISTA, *Relatore* 104, 105, 108
RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 105, 107
ROSELLI 106, 108
CUTTITTA 106, 108
COPPI ALESSANDRO 106
BIAGIONI 107
AZZI 107
BOLDRINI 107
ZACCAGNINI 108
BOTTONELLI 108

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dei requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima. (354). 109

PRESIDENTE 109, 110
BELLAVISTA, *Relatore* 109, 110
AZZI 109, 110
CUTTITTA 109
RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 109

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia. (67-*B*). 110

PRESIDENTE 110, 113, 114
CARRON, *Relatore* 110, 113, 114
RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 113
ROSELLI 113, 114
VALANDRO GIGLIOLA 113
PRATOLONGO 113
GIAMMARCO 114

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra. (356). . 115

PRESIDENTE 115, 116
CARRON, *Relatore* 115

Votazione segreta:

PRESIDENTE 117
BOLDRINI 117

La seduta comincia alle 9.40.

Sono presenti:

Azzi, Bartole, Bellavista, Boldrini, Bottonelli, Carignani, Chatrian, Carron, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fusi, Geuna, Giammarco, Greco Giovanni Italo, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lombardi Carlo, Marzarotto, Mieville, Pratolongo, Roselli, Roveda, Saccenti, Salizzoni, Spiazzi, Tolloy, Valandro Gigliola, Vocino e Zaccagnini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Rodinò.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 17 e 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 (353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 17 e 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

Il disegno di legge è stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Invito il relatore, onorevole Bellavista, a svolgere la sua relazione.

BELLAVISTA, *Relatore*. Questo disegno di legge, approvato dalla IV Commissione (Difesa) del Senato si compone di tre articoli. La relazione del Ministro al Senato faceva presente che con il disegno di legge si procedeva a sostituire gli articoli 17 e 64 del vigente testo unico, con modifiche intese soprattutto ad anticipare dal 1° ottobre al 1° maggio la decorrenza agli effetti del compimento dell'obbligo assunto della ferma volontaria, e a stabilire un termine per la presentazione dei reclami contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento.

La disposizione transitoria di cui all'articolo 3 di questo disegno di legge è intesa invece a stabilire che la ferma quinquennale a premio dei volontari che hanno iniziato il corso ordinario nel 1947 o negli anni precedenti abbia decorrenza, agli effetti del compimento degli obblighi assunti, dal 1° ottobre dell'anno in cui terminò il corso stesso, onde evitare che la predetta decorrenza venga altrimenti stabilita in data anteriore al corso ordinario che i detti volontari sono chiamati a superare.

Esaminiamo il secondo comma dell'articolo 2: « I reclami proposti contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 56 e 57, sono giudicati dal Ministro per la difesa. Questi ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere delle competenti Commissioni di avanzamento ».

Da questo comma emerge che il Ministro ha una facoltà di richiedere, e non già un obbligo. Ciò potrebbe indurre a ritenere che il Ministro chieda il parere quando gli convenga, altrimenti no. Il sistema amministrativo vigente, in relazione a determinati corpi tecnici dell'amministrazione, pone, sì, l'obbligatorietà della richiesta, ma non dà al parere obbligatorio effetto vincolante. Io non vedo le ragioni per cui si dovrebbe fare eccezione al sistema che vige in tutti gli altri rami dell'amministrazione. Per esempio, il Ministro della pubblica istruzione, per approvare gli atti di un concorso universitario, deve avere il parere del Consiglio superiore, che è obbligatorio.

Perciò, faccio presente alla Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 2, tramutando cioè la mera *facultas* in un obbligo, cosicché il parere divenga obbligatorio, ma non vincolante.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« I reclami proposti contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 56 e 57, sono giudicati dal Ministro della difesa, sentito il parere delle Commissioni di avanzamento sui reclami stessi ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

L'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria è computata dal 1° maggio dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il

corso O e quello integrativo di cui al precedente articolo 12.

Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a premio di anni 5 decorre dal 1° maggio dell'anno in cui il militare di leva è entrato in servizio o dal 1° maggio successivo, se ha iniziato la ferma di leva dopo tale data.

Per i provenienti dai raffermati di leva, la ferma volontaria complementare biennale a premio decorre dal 1° maggio dell'anno in cui essi terminano il secondo vincolo di ferma annuale quali raffermati di leva.

Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso O, la data della decorrenza della ferma è postergata di un anno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

L'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I reclami proposti contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 56 e 57, sono giudicati dal Ministro per la difesa. Questi ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere delle competenti Commissioni di avanzamento.

I reclami di cui al precedente comma devono essere presentati entro il termine di sei mesi dalla data in cui il provvedimento, dal quale il militare si ritiene leso, fu pubblicato sul Foglio d'ordini ministeriale o fu in altro modo a lui ufficialmente comunicato ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Al secondo comma dopo le parole: « dal Ministro per la difesa » l'onorevole relatore propone di aggiungere le altre: « sentito il parere delle Commissioni di avanzamento sui reclami stessi ».

Alle osservazioni fatte dall'onorevole Bellavista ne aggiungo un'altra. Il sottufficiale, sapendo che il Ministro della difesa deve udire il parere della Commissione di avanzamento, si sente maggiormente tutelato perché il Ministro della difesa in tal modo è posto in condizione di poter perfezionare il suo parere personale con gli elementi forniti dalla Commissione stessa.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La finalità della proposta modifica dell'articolo 64 è duplice. Prima di tutto stabilendo per i reclami dei sottufficiali un termine che, originariamente, la legge sull'ordinamento del Corpo degli equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare non prevedeva, e dare la possibilità ai sottufficiali stessi di reclamare avverso il giudizio della Commissione di avanzamento, così come è previsto per gli ufficiali.

In secondo luogo, far sì che, anche proceduralmente, le norme siano uguali per tutti i gradi della Marina militare.

Faccio notare che si è proposta la stessa dizione usata per gli altri gradi della Marina militare, secondo la finalità che è quella di mettere sullo stesso piano tutto il personale. Se creassimo, nella procedura delle decisioni da emettersi, una differenziazione tra i sottufficiali e gli ufficiali mancheremmo ad una delle finalità della legge.

Vi è un'altra osservazione da fare. Vi sono, come giustamente ha detto l'onorevole relatore, degli organi collegiali, dei quali, necessariamente, si deve sentire il parere e così nell'ambito della stessa organizzazione militare la richiesta del parere del Consiglio superiore di marina è obbligatoria in determinati casi. Ma le Commissioni di cui si tratta non rientrano fra gli organi collegiali di questo tipo anche perché esse si esprimono attraverso la valutazione che danno dei sottufficiali al momento dell'avanzamento. Il Ministro si riserva di chiedere alla Commissione il parere sui motivi particolari che si propongono nel caso di reclamo. Mi sembra che la modifica proposta dal relatore non trovi rispondenza nelle condizioni concrete della legge e non risponda neppure ad una garanzia sostanziale trattandosi di richiedere il parere ad un organo che già si è espresso.

BELLAVISTA, *Relatore*. Rispondo alle eccezioni sollevate dall'onorevole Sottosegretario, che per quanto si riferisce alla prima, il fatto che una uguale disposizione contenente la *facultas* e non l'obbligo viga per gli ufficiali, porta un argomento di revisione a favore dell'intero sistema perché, se in punto di fatto appare chiaro che in questa maniera il Ministro possa commettere eventualmente degli atti arbitrarî, noi dobbiamo preoccuparci non soltanto che li commetta contro gli ufficiali ma anche contro i sottufficiali.

Quanto alla seconda eccezione rilevata dall'onorevole Sottosegretario dico che non bisogna confondere tra sistema giurisdizionale e sistema amministrativo. Nel sistema giurisdizionale, nel caso di reclamo, è normale che l'organo decidente — e qui non si tratta di decisione, ma di parere — sia diverso da quello che ha espresso un parere; ma in sede amministrativa è nella prassi e nel sistema che il reclamo si diriga allo stesso organo che ha preso una determinata decisione, il quale lo esamina alla luce degli elementi nuovi che esso contiene. Si faccia il caso, ad esempio, di un sottufficiale il quale da questa Commissione di avanzamento sia stato punito e che nel suo reclamo prospetti una situazione di fatto o di diritto che non era conosciuta o non fu apprezzata dal giudice normale amministrativo. Comunque, se il Ministro potesse rivolgersi a questa Commissione avrebbe a sua disposizione un numero maggiore di elementi di giudizio, dato che la Commissione non ripeterà in ogni caso il suo avviso. Di qui la nostra preoccupazione: far sì che il Ministro in ogni caso, e non quando egli voglia o ritenga opportuno, debba sentire il parere della Commissione di avanzamento e debba sentirlo non soltanto per il sottufficiale ma, per il principio di perequazione che si ha in sede amministrativa trattandosi di pubblico impiegato, anche per l'ufficiale.

Questo non porterebbe ad altro che a riformare la norma legislativa che riguarda l'ufficiale, affinché il Ministro non agisca per *mera facultas* ma per obbligo. Egli deve chiedere il parere alla Commissione, parere che però non è vincolante.

In sostanza questa differenza tra parere obbligatorio e vincolante esiste nel sistema perché esiste sempre una revoca. Quando un Corpo è stato interrogato ed esprime un suo parere, vi potranno essere delle considerazioni di politica (di politica superiore non di politica inferiore!) che potranno convincere il Ministro che il Corpo tecnico abbia agito male ed indurlo a non seguire il suo parere. Ma la legge vuole questa garanzia. Non vedo come in un ramo così delicato quale l'Amministrazione militare si debba rinunziare a quell'armonia del sistema che è necessaria. Del resto, non si tratta nemmeno di una *diminutio* del Ministro.

Perciò insisto nel mio emendamento.

ROSELLI. È nella prassi del regolamento per l'avanzamento che sia conferita questa facoltà al Ministro. Il Ministro ad un certo momento è arbitro della situazione, e non dipende dalla autorità amministrativa che ha deliberato nel caso specifico. Questo conferimento di dignità, di prestigio e di indipendenza al Ministro risponde proprio al concetto di difesa del dipendente che deve ritrovare nel Ministro una fonte giudicatrice originariamente e profondamente autonoma dal giudizio già espresso dalla Commissione di avanzamento che, se richiesta, non potrebbe che riprodurre il parere già espresso.

Comunque, se vi siano dei fatti nuovi emersi, è opportuno che li esamini chi possa farlo con serenità di giudizio, pur tenendo conto, quando ciò è necessario, del parere del precedente organo deliberante.

Sono questi criteri di opportunità, che è necessario seguire proprio per una migliore tutela dell'interessato. Mi collego anche a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, che cioè non si può creare oggi uno stato di privilegio per i sottufficiali e non per gli ufficiali, altrimenti occorrerebbe ritirare il disegno di legge e procedere alla riforma dell'ordinamento per entrambi i casi. Dato che nessuno ha proposto di ritirare il disegno di legge, mi pare, per le ragioni dette, che esso debba essere approvato nel testo che ci è stato presentato.

CUTTITTA. Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole relatore. Non credo di dover aggiungere altre considerazioni a quelle da lui esposte. Ribadisco che non vale dire che quanto si propone a garanzia dei sottufficiali non è previsto per gli ufficiali. Se non è stato fatto, lo si faccia, se del caso attraverso una raccomandazione al Ministro. Dire che il Ministro non ha motivo di sentire la Commissione, perché essa non può che ripetere il precedente parere, non mi sembra giusto, onorevole Roselli. Quando il reclamante afferma che la Commissione ha sbagliato e che egli possiede dei meriti che non si conoscono, la Commissione può rivedere il suo errore. Perché dobbiamo mettere il Ministro così in alto? Anche egli può sbagliare; e deve essere illuminato. Prego, quindi, i colleghi di rifletteré bene prima di respingere l'emendamento.

COPPI ALESSANDRO. Vorrei che si rileggesse il primo capoverso dell'articolo 2 e che si ponesse attenzione al fatto che in esso si riparla di reclami proposti contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento. Abbiamo delle Commissioni di avanzamento che deliberano; contro questa deliberazione è data una facoltà di reclamo. A chi si può reclamare contro le deliberazioni delle Commissioni di avanzamento? Si può reclamare all'or-

gano superiore, che è il Ministro; è il Ministro, in sostanza, che deve decidere sul reclamo contro le decisioni delle Commissioni di avanzamento. Dobbiamo noi obbligare il Ministro a richiedere, sui reclami contro i deliberati delle Commissioni, il parere delle Commissioni stesse che hanno in quel determinato senso deciso? La questione, lo ammetto, può essere discutibile. Ma, se adottiamo l'emendamento proposto dall'onorevole Bellavista, creiamo una sperequazione fra ufficiali e sottufficiali. Per gli ufficiali non vi è l'obbligo per il Ministro di richiedere il parere della Commissione; perché dovremmo oggi stabilire una norma di questo genere soltanto in favore dei sottufficiali? Quindi, allo stato delle cose, senza volermi pronunciare sulla sostanza dell'emendamento Bellavista, penso che esso non debba essere approvato.

BIAGIONI. Convengo con le considerazioni del relatore e dell'onorevole Cuttitta. Ricordo che in tutte le Amministrazioni si segue una prassi analoga e così avviene, per esempio, per i reclami contro i deliberati delle commissioni comunali per il commercio in materia di licenze.

A coloro che obiettano che con l'emendamento Bellavista si stabilisce una sperequazione nei riguardi degli ufficiali, rispondo che in tal caso non resta che ripresentare il disegno di legge modificato in modo da provvedere anche per gli ufficiali.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei precisare che, in linea di massima, non vi sarebbe difficoltà ad aderire all'emendamento Bellavista ove lo stesso potesse, in questa sede, essere esteso anche alle procedure di reclamo degli ufficiali. Il parere della Commissione nella pratica di tutti i giorni è richiesto ed è utile. Io mi permetto di esprimere unicamente dei dubbi; li ha già messi in rilievo l'onorevole Roselli e li ha anche accennati l'onorevole Coppi. Cioè, io non sono sicuro che questo parere della Commissione, che già si è pronunciata sfavorevolmente all'interessato, costituisca la garanzia migliore per questi. Comunque, siamo sempre in sede di reclamo gerarchico. Il sottufficiale ha la possibilità di ricorso in sede giurisdizionale ed è quindi perfettamente garantito.

L'articolo 2 ha la finalità di voler raggiungere un'equiparazione tra sottufficiali e ufficiali e non mette in discussione l'ordinamento dello stato giuridico. Quindi, questa non mi sembrerebbe la sede opportuna per l'accoglimento della proposta Bellavista. Nulla vieta però alla Commissione di raccomandare in questa sede al Ministero di modificare la legge nel senso di rendere obbligatorio il parere. Ma modificando ora il disegno di legge, non terremmo conto del carattere di urgenza che esso presenta. Infatti, nell'articolo 3 abbiamo dovuto spostare una data per non intralciare i corsi già in atto.

Quindi, vorrei chiedere alla Commissione di approvare il disegno di legge come è stato proposto, raccomandando al Ministero della difesa di chiedere sempre il parere, salvo all'iniziativa parlamentare il diritto di presentare un apposito disegno di legge tendente a rendere obbligatorio il parere della Commissione non solo per i reclami dei sottufficiali ma anche per quelli degli ufficiali.

AZZI. In linea eccezionale sono d'accordo con il rappresentante del Governo. Le argomentazioni addotte dall'onorevole Sottosegretario mi convincono, in quanto non si può considerare l'amministrazione della difesa come un'amministrazione comunale che decida su questioni di licenza di apertura di negozi o altre materie del genere. Il Ministro della difesa è capo di un organismo militare, e nel suo dicastero alcune restrizioni rispetto alle altre amministrazioni sono necessarie. D'altra parte, il nostro Presidente ha affermato che vi sarebbe una garanzia maggiore per il sottufficiale reclamante se questi sapesse che il Ministero della difesa ha giudicato sentendo la Commissione di avanzamento; ma penso che, solo in caso di accoglimento del reclamo, il sottufficiale potrebbe essere sodisfatto del parere della Commissione.

Ritengo quindi opportuno lasciare in proposito una « facoltà » al Ministro della difesa. Se questi ha tutti gli elementi di giudizio per prendere la sua decisione definitiva, bene; altrimenti, si rivolgerà alla Commissione di avanzamento. Trovo più logico che si conferisca al Ministro della difesa un'autorità maggiore che agli altri Ministri. Perciò, sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

BOLDRINI. Sono d'accordo su quanto ha detto l'onorevole Azzi per una ragione semplice: il sottufficiale, colpito dalla decisione della Commissione di avanzamento, reclama presso il Ministro; ma è il Ministro in condizione di poter decidere? Non facciamolo influenzare dalla Commissione che ha già deciso. Siccome sappiamo quale sorte hanno questi reclami, lasciamo una volta tanto chi deve giudicare nelle migliori condizioni. Se invece obblighiamo il Ministro ad andare alla Commissione di avanzamento, anche ammes-

so che la Commissione riconosca il proprio errore, essa troverà sempre tanti cavilli per convincere il Ministro a bocciare il ricorso. Le ragioni esposte dall'onorevole Bellavista sono buone in via teorica, ma non in quella pratica. È bene che il sottufficiale sappia che chi deve decidere è il Ministro, senza che sulla sua decisione influisca la Commissione di avanzamento.

Si darà così modo al Ministro di decidere su una serie di reclami che fino ad oggi purtroppo non hanno avuto alcun risultato.

BELLAVISTA, *Relatore*. Trasformo, allora, il mio emendamento in soppressivo. L'umanità va concepita in uno stato medio, non in una condizione deteriore né, all'opposto, in un *optimum* che è contrario alla realtà.

In pratica, se si vuole proprio far ricorso alle previsioni deteriori, accadrà che il Ministro si trincererà soltanto quando ciò gli farà comodo dietro il parere della Commissione di avanzamento. Molto più opportuno, quindi, che la responsabilità sia tutta del Ministro, che il Ministro quindi non possa coprirsi del facile usbergo della Commissione.

Propongo perciò di sopprimere nel secondo comma dell'articolo 2 le parole: « Questi ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere delle competenti Commissioni di avanzamento ».

ZACCAGNINI. Fra l'uno e l'altro estremo, a me pare ci si possa mantenere su una linea media. L'onorevole Boldrini ha giustamente accennato al fatto che, in sostanza, il Ministro è libero quando abbia in mano elementi e dati sufficienti; ma non bisogna dimenticare che egli potrebbe trovarsi anche nella condizione di non avere disponibili gli elementi di fatto obiettivi per esprimere un suo giudizio, e in questo caso è la commissione che potrebbe fornirglieli.

Ora, impedire questo mi pare significherebbe cadere nell'assurdo.

ROSELLI. La sostanza del capoverso mi sembra sia la seguente: il Ministro ha la facoltà, le Commissioni hanno il dovere di riesaminare la questione dietro richiesta del Ministro e di rispondere. Ora, o questo dovere è consacrato dalla prassi in modo tale che non vi sia alcun timore, abolendo questo capoverso, che la prassi stessa possa essere qualche volta abbandonata, e allora togliamolo pure; o così non è, e allora mi sembra che la specificazione sia necessaria.

CUTTITTA. Dichiaro di far mio l'emendamento dell'onorevole Bellavista, che il proponente ritira. Aggiungo, a sostegno di esso, una breve considerazione. Le Commissioni di avanzamento, quando giudicano, non chiariscono il motivo per cui il sottufficiale è o non è promosso: dicono semplicemente un sì o un no. Quando invece viene avanzato reclamo, le Commissioni devono spiegare i motivi per i quali hanno preso una determinata deliberazione.

Mi sembra, quindi, giusto che il Ministro, il quale deve decidere, conosca questi motivi e li metta a raffronto con i motivi che il sottufficiale avrà addotto per perorare la sua promozione.

BOTTONELLI. Siamo contro l'emendamento soppressivo perché ci pare che, sopprimendo questa parte dell'articolo 2, poiché l'articolo stesso non specifica se il Ministro debba o non debba chiedere questo parere, ci si potrebbe anche trovare di fronte al fatto che il deliberato del Ministro venisse impugnato.

Una dizione esplicita, invece, toglierebbe decisamente ogni possibilità di equivoco.

BELLAVISTA, *Relatore*. Le ragioni addotte dall'onorevole Bottonelli mi convincono e pertanto ritiro anche il mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Relatore è stato fatto proprio dall'onorevole Cuttitta, lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo trasmesso dal Senato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 non si applicano ai militari volontari appartenenti ai corsi ordinari che hanno avuto inizio nel 1947 o in anni precedenti ed ai militari volontari che, provenienti dal personale di leva o dai raffermati di leva, risultino aggregati ai predetti corsi. Ai suddetti militari volontari si applicano, invece, le disposizioni in vigore all'epoca dell'inizio dei corsi.

Agli effetti del comma precedente, i militari volontari ammessi alla ferma complementare biennale a premio, quali provenienti dai raffermati di leva, ai sensi dell'articolo

14, secondo comma, del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, saranno considerati aggregati al corso al quale appartengono i volontari a premio di pari categoria, ammessi nello stesso anno alla predetta ferma biennale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dei requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima (354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica dei requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima.

Il disegno di legge è stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Invito il relatore, onorevole Bellavista a svolgere la sua relazione.

BELLAVISTA, *Relatore*. La quarta Commissione permanente del Senato ha approvato questo disegno di legge presentato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, recante una modificazione ai requisiti richiesti per l'ammissione dei capitani di corvetta negli Istituti di guerra marittima.

Il disegno di legge consta di un unico articolo il quale, rimasto nella forma presentata dal Governo, suona:

« Con effetto dal 1° ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento ».

A chiarimento del disegno di legge di cui si tratta, ricordo ai colleghi che l'Istituto di guerra marittima si articola su un doppio ordine di corsi. C'è innanzitutto un corso di natura specifica, che non trova riscontro nell'analogo corso della scuola di guerra terrestre. Esso è svolto con il sistema, direi, socratico della collaborazione dei partecipanti. Ogni partecipante al corso — che è riservato ai capitani di vascello e ai capitani di fregata — reca il contributo delle proprie esperienze di comando, tattiche e di strategia. C'è poi un corso di studio inferiore, il quale ha prevalentemente uno scopo didattico ed è riservato ai capitani di corvetta.

Ora, lo Stato maggiore della marina, fin dal 1947, avvertì la necessità che al corso inferiore cui ho poc'anzi fatto cenno potessero essere ammessi i capitani di corvetta anche indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento. Ciò al fine di evitare che questi corsi restino con i docenti, ma senza i discenti. Tale minimo di periodo di comando navale resta invece logicamente prescritto per la frequenza del corso superiore.

Ritengo, quindi, che sia necessario specificare nell'articolo unico che i capitani di corvetta sono ammessi all'Istituto di guerra marittima « per i corsi di carattere didattico ». In questo senso faccio formale proposta di emendamento.

AZZI. Sono d'accordo con quanto dice l'onorevole relatore perché l'articolo così come è stato presentato non è chiaro. Secondo questo articolo potrebbero essere ammessi all'Istituto di guerra marittima tutti i capitani di corvetta indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale per l'uno o l'altro dei corsi. Perciò è opportuna la specificazione che ha proposto l'onorevole Bellavista.

BELLAVISTA, *Relatore*. Perché la Commissione abbia maggiori elementi di giudizio, faccio presente che la relazione al Senato reca su questo punto: « ...Nel 1947 si ravvisò la necessità, in base ad esigenze segnalate dallo Stato Maggiore della marina, di istituire presso l'Istituto in parola due corsi: uno di carattere didattico per capitani di corvetta che non avessero ancora compiuto il cennato periodo minimo di comando navale e l'altro, da svolgersi con il consueto metodo collaborativo, per capitani di vascello o di fregata anziani che avessero già compiuto il comando navale previsto per il grado rispettivo ».

Da questa lettura emerge come sia necessario l'inciso che io ho proposto.

CUTTITTA. Concordo con la proposta dell'onorevole relatore. Sostanzialmente non facciamo altro che integrare l'articolo, con quello che è detto nella stessa relazione.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nessuna difficoltà ad aderire alla richiesta dell'onorevole relatore che è conforme perfettamente allo spirito della legge.

Soltanto, per ragioni di opportunità, mi permetterei di rilevare che, essendo chiarissimo — attraverso la relazione — lo spirito della legge, si potrebbe approvare il provve-

dimento così come è stato presentato. Debbo far notare che la presentazione del disegno di legge ha avuto luogo in gennaio — tempestivamente cioè per i corsi che dovevano iniziarsi in ottobre — ma il disegno stesso è stato approvato dal Senato recentemente; solo oggi viene in discussione alla Camera e, se dovesse ritornare al Senato, con le vacanze pasquali che vi saranno, e con un eventuale ritorno alla Camera, ci troveremmo nella situazione non solo di non far partecipare ai corsi questi ufficiali, ma addirittura di non avere allievi per i corsi stessi.

Soltanto per queste ragioni di opportunità e non per ragioni di merito, perché concordo perfettamente con quello che ha detto l'onorevole Bellavista, pregherei di non apportare modifiche alla legge.

BELLAVISTA, *Relatore*. Abbiamo troppo rispetto per la funzione legislativa per non affermare che anche se è necessario che la macchina legislativa sia molto svelta, essa, per assolvere ai suoi compiti, deve preoccuparsi fino ad un certo punto delle ragioni di urgenza o meno di un determinato provvedimento, ma deve stabilire delle norme precise. Non dobbiamo fare le leggi come al tempo fascista, presto e male, noi dobbiamo farle adagio e bene.

D'altra parte, come i giuristi ben sanno, i lavori preparatori non hanno valore di legge: una volta che la legge è fatta essa si distacca dai lavori preparatori.

Insisto, pertanto, sul mio emendamento.

AZZI. Trovo che le ragioni addotte dal Sottosegretario di Stato non possono essere accettate per quanto ha testé detto l'onorevole Bellavista. Noi dobbiamo fare una legge che dica esattamente quello che noi vogliamo perché la relazione ministeriale non ha valore di legge. E poiché questo articolo unico, così come è stato concepito, lascia luogo a interpretazioni arbitrarie di cui potrebbero avvalersi coloro cui tornasse utile, insisto con l'onorevole Bellavista affinché sia votata l'aggiunta all'articolo unico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico con l'emendamento Bellavista:

« Con effetto dal 1° ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima per i corsi di carattere didattico indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia (67-B).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione teponomastica della Carta d'Italia ».

Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato dal Senato.

Invito il relatore, onorevole Carron, a riferire in merito.

CARRON, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame fu presentato dall'onorevole Ministro della difesa al Senato della Repubblica, la cui IV Commissione, nella seduta del 30 luglio 1948, lo approvò apportandovi alcune modifiche ed aggiunte. La nostra Commissione esaminò il progetto con le modifiche e le aggiunte apportatevi dalla IV Commissione del Senato, nella seduta del 24 settembre 1948 e, su mia proposta, apportò nuove modifiche di forma, ed aggiunte di sostanza al testo riguardanti il Trentino-Alto Adige e le due provincie del nostro confine orientale, Gorizia ed Udine.

La IV Commissione del Senato, nella sua seduta del 17 febbraio ultimo scorso accettò le modifiche, che riguardano il Trentino-Alto Adige, ma respinse le aggiunte che noi avevamo apportato per le provincie di Gorizia e di Udine.

Noi avevamo inserito, fra i membri della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia, il capo della Amministrazione provinciale di Gorizia o un suo delegato e il capo della Amministrazione provinciale di Udine o un suo delegato.

Per respingere cotesto inserimento da noi fatto, il senatore Cadorna, relatore, dice: « Per la seconda modifica non sarei d'avviso di aggiungere questi nuovi rappresentanti alla Commissione della toponomastica e ciò per diverse ragioni:

1°) perché sono stati inclusi i rappresentanti delle regioni che ne avevano diritto in base ad un loro speciale statuto;

2°) perché nessuna richiesta di questo genere è stata presentata dai rappresentanti di quelle popolazioni;

3°) perché dette popolazioni si trovano in analoghe condizioni di altre provincie italiane la cui toponomastica ha origine anche da lingue straniere.

« Per tali ragioni io sarei d'avviso che questa seconda modifica non venisse accettata ».

Ed il senatore Gasparotto aggiungeva: « Mi associo alle conclusioni dell'amico Cadorna anche come antico deputato, per diverse legislature, del Friuli, inquantoché la regione Giuliana e Udine e Gorizia non hanno avuto trattamento speciale. Se n'è parlato alla Costituente; in un certo punto la discussione ha assunto un alto tono ed ha avuto ripercussioni enormi. I colleghi che si erano dimostrati favorevoli a questo Statuto speciale hanno subìto niente di meno che un attentato alla propria abitazione in quanto che ad Udine non si vuole sentire parlare di Statuti speciali e per diverse ragioni:

1°) le minoranze jugoslave rappresentano una minima minoranza del tutto trascurabile, che si riduce a tre piccole colonie di antica origine nell'alta Valle del Natisone, che ha per capoluogo San Pietro, un'altra all'estremo confine orientale e la terza nell'alta Carnia;

2°) queste popolazioni friulane sono italiane al mille per mille come le persone che passeggiano in Piazza Golonna a Roma, tanto è vero che durante la ritirata di Caporetto si è avuto uno spettacolo veramente commovente e cioè che non uno solo dei soldati friulani del nostro esercito, passando davanti alle loro case, in ritirata, ha disertato, ma che le donne e i bambini hanno accompagnato i soldati fino al Tagliamento, portando gli zaini e le bisaccie dei mariti e dei fratelli. Di modo che quando si parla di Statuti speciali, i friulani sono i primi a protestare.

« Quindi mi sembra che non sia il caso di anticipare una discussione su questi Statuti speciali, lasciando invece impregiudicata la questione per quando verrà la discussione sulle Regioni al Senato. Io sono uno slavo italianizzato al cento per cento, però non credo che sia il caso di assegnare al Friuli ed alla provincia di Gorizia, pur essendo un assertore dell'autonomia regionale, uno Statuto speciale. Per queste ragioni mi associo alle conclusioni dell'onorevole Relatore Cadorna ».

In verità non avrei mai pensato che la mia proposta avrebbe suscitato un così vivo allarme in difesa della italianità delle popolazioni friulane e giuliane che non hanno, effettivamente, alcun bisogno di essere, in questo, difese; ed io ne sono tanto più certo in quanto, partigiano sui monti della Carnia, so come pensano e come parlano quelle popolazioni.

Nella mia relazione erano portate delle ragioni del tutto tecniche per avvalorare la proposta e farla passare. Io facevo rilevare che la relazione ministeriale parlava espressamente di « delicati problemi riguardanti la toponomastica di alcune zone (la Val d'Aosta, l'Alto Adige e la frontiera orientale) » e che, mentre si era pensato ai rappresentanti della Valle d'Aosta e a quelli del Trentino e dell'Alto Adige, non si era affatto pensato ai rappresentanti delle due nostre provincie nord-orientali. E facevo presente che l'inserimento di questi rappresentanti si rendeva necessario perché mentre tutte le altre regioni d'Italia vengono, man mano che se ne presenta la necessità, rappresentate dai direttori degli Istituti di geografia delle Università, o dai loro delegati, e dai direttori dei Centri studi regionali, o dai loro delegati, le due provincie in parola non potevano avere questi loro rappresentanti perché l'Università di Trieste si trova attualmente fuori del territorio nazionale e il Centro studi regionali è inesistente. Aggiungevo infine: « Ritengo necessario inserire un rappresentante per ciascuna delle due provincie, perché esse hanno differenti problemi di toponomastica, riferentisi alle diverse caratteristiche linguistiche della provincia di Udine, con toponomi di lingua tedesca, e della provincia di Gorizia con toponomi di lingua slava ». In effetti, io non facevo affatto — come non faccio ora — questione di Statuto speciale, cosa che, del resto, non dovrebbe essere trattata in questa sede. Io facevo e faccio una questione di carattere puramente tecnico e di opportunità pratica.

Riconosco che il mio modo di esprimermi, nella relazione, può giustificare quanto si è potuto pensare dalla IV Commissione del Senato, ma aggiungo che il problema sussiste ed è di rilevante gravità, in quanto che i toponomi delle due provincie non sono affatto i toponomi « nati » dalla parlata locale, ma toponomi « imposti » dal vecchio impero austro-ungarico e che furono poi male tradotti e malissimo corretti in italiano, fossero essi di lingua slava o di lingua tedesca; e queste cattive traduzioni e correzioni ingenerano molte volte delle difficoltà non lievi per chi vuole orientarsi, soprattutto in montagna, dove furono presi per buoni toponomi tedeschi o slavi e più o meno tradotti in italiano, mentre poi la popolazione del luogo adopera toponomi o friulani o veneti o, in genere, di origine latina, cosicché difficilmente si riesce a mettere d'accordo il toponomo « scritto » col toponomo « parlato ».

La mia espressione « caratteristiche linguistiche » si riferisce esclusivamente ai toponomi e non alle popolazioni.

Ma il problema sussiste. Ed a prova della mia tesi porterò alcuni esempi:

1°) Una località dell'Alta Val Canale era nominata sulla carta topografica austriaca Leopolkirche e veniva detta nella lingua friulana delle popolazioni « La Glesie ». Il primo toponomo si traduce, letteralmente « La Chiesa di Leopoldo » ed il secondo, friulano, « La Chiesa ». Oggi detta località è così camuffata nella carta topografica d'Italia « Laglesie-San Leopoldo ». Cosicché l'articolo friulano « la » diviene una sola cosa col sostantivo e Leopoldo, un brigante del luogo che, convertitosi a penitenza, eresse la chiesetta, è diventato addirittura un santo.

2°) Una frazione del comune di Tarvisio si chiama oggi Cave del Predil. Il « passo del Predil » (toponomo né italiano né friulano, ma slavo e mai adoperato dalla popolazione del luogo) dista alcuni chilometri dal luogo. La vecchia dizione era « Miniere di Raibl », dal nome del minatore che le scoprì. Non fu accettato il nome di Raibl, forse perché tedesco, e fu imposto un toponomo slavo, e sì che il Raibl non è uno sconosciuto, se ha potuto dare il proprio nome a tutta una serie di fenomeni geologici che da lui si chiamano, appunto, « fenomeni raibliani ».

3°) La località che oggi si chiama « Fusine in Val Romana » e che prima, in tedesco si chiamava « i monti bianchi », non è affatto in Val Romana, che ne dista parecchi chilometri e che è giusto una valle trasversale di quella sulla quale giace Fusine.

4°) Il Monte Pec, da tutti conosciuto con questo nome, è ora « Monte Forno », per una errata traduzione del termine slavo « Pec », che, se mai, significa « Rupe » o « Sasso ».

5°) Troviamo, oggi, nella carta topografica il « Monte Kolovrat », col K, in pieno Friuli, per una erronea interpretazione della parlata locale che lo chiama Col Aurât, in friulano. Così si è riusciti a far diventare straniero anche quello che era splendidamente italiano.

E lo strano della questione sta nel fatto che, nella vecchia carta austriaca, si avevano toponomi, in genere, in slavo ed in tedesco. E quasi sempre la Commissione per la revisione dei toponomi scartò il toponomo tedesco, chè poteva, caso mai, venire tradotto, ed accettò *sic et simpliciter* il toponomo slavo.

Ripeto: non si tratta di ragioni politiche e regionalistiche che mi hanno portato a proporre le due aggiunte; si tratta, invero, della necessità di difendere l'italianità delle dizioni che non può essere evidentemente — dopo gli esempi addotti — difesa se non da elementi locali.

Non si dubiti che non sarà facile — per non dire che sarà impossibile — convincere friulani o giuliani ad accettare toponomi che non siano tutti loro propri, italianissimi.

Al Relatore della IV Commissione del Senato si può quindi obbiettare:

Al punto 1°). Le due regioni della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige non avrebbero bisogno di un loro rappresentante nella Commissione, in quanto, per i loro propri statuti speciali, possono emanare norme di legge che modificano e trasformano i toponomi delle località delle regioni rispettive.

Al punto 2°). Le popolazioni non hanno potuto chiedere di essere rappresentate nella Commissione, in quanto neppure sanno che oggi si parli di revisione della composizione della Commissione stessa. Ho interrogato però la quasi totalità dei senatori e dei deputati del Friuli e tutti concordano con quanto io propongo.

Al punto 3°). Il problema per il Friuli e la Venezia Giulia non è lo stesso che per le altre regioni e provincie d'Italia che derivano i loro toponomi da lingue straniere. Mentre, generalmente, nelle altre parti d'Italia i toponomi da lingue straniere sono venuti via via modificandosi, col passare dei secoli, per ragioni che chiamerei endogene alle stesse popolazioni che li adoperavano, i toponomi di lingua slava e di lingua tedesca delle due provincie di confine erano imposti per legge dall'ex impero austro-ungarico e poi, pure per legge, imposti nella nuova dizione italiana, e, alcune volte, come per Fusine in Val Romana, vennero modificati due volte negli ultimi trenta anni.

Al senatore Gasparottò credo si possa rispondere che si è perfettamente d'accordo con lui che non sussiste, nelle due provincie in questione, il problema delle minoranze o tedesche o slovene e che di italianissime popolazioni certamente si tratta; ma se appunto di italianissime popolazioni si tratta, perché si teme di mettere un loro rappresentante nella Commissione, dove certamente un loro rappresentante difenderà il toponomo italiano o friulano e non certo quello di altre lingue, come molte volte, fin qui, è stato fatto, per incompletezza di dati o, forse, per non esatta cognizione dei termini?

Non si tratta, invero, di Statuto speciale per la regione la quale, del resto, fu riconosciuta dalla Costituzione.

Si tratta, in una parola, di rendere più comprensibile la carta topografica che forse

sarà necessario modificare in qualche sua parte e di difendere la toponomastica di origine italiana della regione stessa.

È per questo, e perché non si ripetano gli errori che fin qui sono stati commessi che io propongo a voi, onorevoli colleghi, di accettare le due aggiunte da me ancora l'altra volta proposte, alle lettere *c*) e *d*). Inoltre faccio presente che la Commissione per la revisione della carta toponomastica d'Italia non ha affatto il compito di consigliare o affibbiare toponomi nuovi, ma di rendere comprensibile la Carta affinché il toponomo scritto sia uguale a quello parlato nella Regione. Il Ministero ha pensato che quanto io propongo si potesse fare per le due Regioni del confine orientale.

PRESIDENTE. Noi non dobbiamo portare il nostro esame che sui due punti soppressi dal Senato, cioè sui capoversi *c*) e *d*). Naturalmente, se dovessimo ritornare al nostro testo precedente e far inserire nuovamente questi due capoversi, il disegno di legge dovrebbe tornare al Senato.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La situazione che si verrebbe a creare è stata messa in rilievo dal Presidente. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato. Se addivenissimo a nuove modificazioni di determinerebbe un conflitto fra la Commissione legislativa della Camera e quella del Senato, la qual cosa sarebbe opportuno evitare. Mi rendo conto delle ragioni esposte dall'onorevole Relatore: da parte del Ministero non vi è alcuna difficoltà ad aderire, salvo la preoccupazione di appesantire eccessivamente la Commissione, preoccupazione che per altro si può superare aderendo alle giuste considerazioni dell'onorevole Carron.

Ma, data la situazione determinatasi con la decisione della Commissione del Senato in sede legislativa, sottopongo la convenienza di segnalare al Governo come raccomandazione il desiderio che la Commissione chieda di volta in volta il parere delle autorità locali e di un delegato specializzato nella topomastica ovvero di formulare un apposito emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Riferendomi a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, ripeto che, se dovessimo fare l'aggiunta, dovremmo restituire il disegno di legge al Senato. Possiamo adottare una di queste due soluzioni: o una raccomandazione oppure un ordine del giorno che riassuma la proposta molto evidente e chiara formulata dall'onorevole Sottosegretario.

CARRON, *Relatore*. Faccio presente all'onorevole Sottosegretario che non si tratta di appesantire la Commissione per la toponomastica, perché i suoi componenti che sembrano molti, vengono interrogati solo di volta in volta, quando si renda necessario. Io non accetto la proposta di rivolgere una raccomandazione al Governo, perché mi pare che si tratti di una questione fondamentale. Se facciamo l'aggiunta, non posso che far mie le parole dell'onorevole Presidente, secondo cui la legge in questo caso dovrebbe tornare al Senato. Mi pare che la IV Commissione del Senato non sia stata sufficientemente illuminata sulla questione, perché è partita dalla preoccupazione del confine orientale ed ha pensato che si volessero adottare dei nomi tedeschi o slavi, mentre si vogliono adottare semplicemente i nomi usati dalla popolazione.

I senatori del Friuli hanno detto che se la legge dovesse tornare al Senato sono disposti a chiedere che venga discussa in Assemblea: ciò dimostra che ne fanno una questione di principio e mi sembra che abbiano ragione, perché se in quest'ultima guerra vi è un confine modificato è proprio quello orientale. Perciò è meglio rimandare la proposta di legge al Senato, tanto più che non c'è urgenza. Chiedo, quindi, di ripristinare il nostro testo primitivo.

ROSELLI. Propongo, attenendomi ad una soluzione media, di aggiungere dopo l'alinea *c*) le seguenti parole: « La Commissione consulterà i presidenti delle Giunte e delle Amministrazioni provinciali o regionali, delle Deputazioni regionali di storia patria, i professori universitari di geografia ed i direttori delle Università o dei Centri studi regionali ».

PRESIDENTE. Il disegno di legge dovrebbe ugualmente tornare al Senato.

VALANDRO GIGLIOLA. Mi sembra che la relazione del collega Carron sia stata così ampia, esauriente e persuasiva che i senatori riesaminando domani questa nostra nuova redazione non potranno, ne sono certa, non accettarla. Pertanto io sono favorevole alla proposta Carron.

CARRON, *Relatore*. Dichiaro di non accettare l'emendamento Roselli.

PRATOLONGO. Mi associo alla proposta del collega Carron per le ragioni da lui esposte. Il fatto che l'accettazione di essa provocherebbe il rinvio al Senato del disegno di legge cade di fronte alla validità delle ragioni addotte.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche a questo proposito non vorrei

ripetere quanto ho già detto e mi riporto alle osservazioni prima esposte. La proposta concreta che si potrebbe fare è di aggiungere eventualmente a questo articolo un emendamento col quale la Commissione possa chiedere di volta in volta l'intervento delle autorità competenti per poter seguire nel modo migliore i lavori di compilazione della carta topografica. Questa modifica aggiuntiva non metterebbe in aperto contrasto la Camera ed il Senato e, credo, risolverebbe le preoccupazioni palesate dall'onorevole Relatore. Comunque, aderisco alla proposta dell'onorevole Roselli.

CARRON, *Relatore:* Premetto anzitutto che è la stessa relazione ministeriale che parla di queste tre specialissime zone: Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e zone orientali.

Vorrei far presente che lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nell'articolo 7, titolo I, stabilisce: « Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni ». Quindi in Alto Adige non hanno bisogno di consultare alcun altro organo. Nell'articolo 11, poi, è detto: « Le provincie hanno la potestà di emanare norme legislative... sulle seguenti materie: » ed al numero 3 troviamo: « Toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano ». Inoltre nel titolo X, all'articolo 87, è detto: « Le provincie e i comuni devono altresì rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine ».

Quindi, in Alto Adige ci dovremmo trovare di fronte al tedesco, all'italiano e al ladino. Anche nella Valle d'Aosta la topomastica dipende esclusivamente dagli organi regionali. Ora, non rimarrebbero che le due provincie di Gorizia e di Udine. Se noi accettassimo la proposta Roselli, modificheremmo, secondo me, tutto il testo in quanto si ammetterebbe la consultazione di competenti in tutte le provincie d'Italia. Non capisco perché non si debbano includere nella Commissione i rappresentanti di queste due provincie, che del resto, ripeto, non farebbero che difendere l'italianità dei toponomi.

Al Senato si sono preoccupati che, qualora si includano i rappresentanti di Gorizia e di Udine, questi potrebbero accettare la toponomastica tedesca o slava. Questo è veramente una offesa alla Regione. Il rappresentante, se mai, chiederà che venga modificato qualche nome scritto in tedesco o in slavo.

Sono convinto che di fronte a queste considerazioni il Senato accoglierà il nostro testo.

GIAMMARCO. Per il Regolamento della Camera, vi è preclusione contro ambedue le proposte: quella del Governo e quella dell'onorevole Roselli.

Non possiamo modificare la legge che nelle parti modificate dal Senato. Se modifichiamo nel senso proposto dall'onorevole Roselli, la modifichiamo profondamente; e ciò è contro il Regolamento. Quindi, non possiamo che mettere ai voti la proposta dell'onorevole relatore senza preoccuparci in alcun modo di un eventuale conflitto col Senato. Simili conflitti sono anzi necessari per una buona elaborazione legislativa.

ROSELLI. Ricordo la rivoluzione toponomastica che l'Italia ha subito dalla sua unità. Non mi spaventa che per il Piemonte e la Sicilia si consultino i professori di geografia delle università locali o in Emilia direttori dei Centri studi locali. Anzi, se mai, ne acquisterà vantaggio la serietà del lavoro toponomastico d'Italia. L'emendamento aiuta il Senato in quest'opera di semplificazione.

PRESIDENTE. Sull'emendamento dell'onorevole Roselli potrebbe discutersi se sia in connessione con le modifiche apportate dal Senato oppure no; e ne discuteremo se non sarà approvata la proposta dell'onorevole Carron che porrò per prima in votazione.

L'articolo unico nel testo modificato trasmesso dal Senato è del seguente tenore:

La Commissione permanente incaricata di dirigere il lavoro per la revisione toponomastica della Carta d'Italia, di cui al regio decreto 5 marzo 1911 e successive modificazioni, è composta come segue:

Presidente:

il direttore dell'Istituto Geografico Militare.

Membri:

il Presidente del Comitato nazionale per la geografia del Consiglio nazionale delle ricerche od un suo delegato;

il Direttore dell'Istituto idrografico della Marina od un suo delegato;

il Presidente del Touring Club Italiano od un suo delegato;

il Presidente del Comitato scientifico del Club Alpino Italiano od un suo delegato;

il Presidente della Società Geografica Italiana od un suo delegato;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero dell'interno.

Per la parte che riguarda la loro regione o provincia:

a) il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano od un suo delegato;

b) il Presidente della Giunta provinciale di Trento od un suo delegato;

c) il Presidente della Giunta regionale per la Valle d'Aosta od un suo delegato;

d) un rappresentante della Deputazione regionale di storia patria;

e) i direttori degli Istituti di Geografia delle Università o loro delegati;

f) i direttori di Centri studi regionali o loro delegati.

Segretario:

un funzionario od un ufficiale dell'Istituto geografico militare, di grado non superiore al settimo ».

L'onorevole Carron propone il ripristino dei due alinea già approvati dalla Camera. Pertanto, dopo la lettera *b*) propone di aggiungere:

« *c*) il capo dell'Amministrazione provinciale di Gorizia o un suo delegato;

d) il capo dell'Amministrazione provinciale di Udine o un suo delegato ».

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Carron.

(*È approvata*).

A seguito della votazione, rimane assorbito l'emendamento proposto dall'onorevole Roselli.

Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra (356).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072 concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-1945, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il disegno di legge è stato approvato dalla IV Commissione del Senato.

Invito il relatore, onorevole Carron, a svolgere la sua relazione.

CARRON, *Relatore*. Onorevoli colleghi! L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, dice testualmente: « Sino a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45 ».

Detto decreto non prevede il trasferimento, per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina militare, dal ruolo dei comandi marittimi al ruolo dei comandi navali, e, per gli ufficiali del Corpo del Genio navale, dal ruolo dei servizi al ruolo delle direzioni.

È chiaro che questa omissione diviene una palese ingiustizia per ufficiali che hanno bene meritato del Paese durante l'ultima guerra e soprattutto per gli ufficiali reduci dalla prigionia.

Ma, affinché sia chiaro il perché della aggiunta che il Ministro propone al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, col progetto di legge che viene oggi sottoposto alla nostra Commissione, dopo di essere stato approvato dalla IV Commissione del Senato della Repubblica, credo doveroso portare alcuni elementi a chiarificazione, soprattutto per chi non è molto pratico dell'ordinamento della nostra Marina militare.

La nostra Marina militare è composta di diversi Corpi: Corpo di stato maggiore; Corpo del Genio navale; Corpo delle armi navali; Corpo sanitario militare marittimo; Corpo di commissariato militare marittimo; Corpo delle capitanerie di porto; Corpo degli equipaggi marittimi.

La legge del 6 giugno 1935, n. 1404 (tuttora in vigore) recante « Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina », al titolo I (« Ruolo dei comandi navali e ruolo dei comandi marittimi per alcuni gradi del Corpo di Stato maggiore e ruolo delle direzioni e ruolo dei servizi per alcuni gradi del Corpo del Genio navale ») dispone:

« ART. 1. — Il ruolo degli ufficiali del Corpo di stato maggiore e quello degli ufficiali del Corpo del Genio navale sono unici rispet-

tivamente fino ai gradi di tenente di vascello e capitano compreso.

« Gli ufficiali dei detti Corpi, dal grado di capitano di corvetta e da quello di maggiore, sono iscritti, agli effetti della carriera e degli incarichi da assolvere, in due ruoli separati:

ruolo dei comandi navali (C. N.);

ruolo dei comandi marittimi (C. M.), per il Corpo di stato maggiore;

ruolo delle direzioni ((D.);

ruolo dei servizi (S.) per il Corpo del Genio navale; a seconda delle personali attitudini dimostrate ed accertate con la procedura stabilita dal vigente testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

« Il ruolo dei comandi navali comprende i gradi da capitano di corvetta ad ammiraglio di armata.

Il ruolo dei comandi marittimi comprende i gradi di capitano di corvetta, capitano di fregata, capitano di vascello.

« Due dei contrammiragli del ruolo dei comandi navali possono provenire dai capitani di vascello del ruolo dei comandi marittimi, senza possibilità, però, in tal caso, di ulteriore avanzamento in servizio permanente effettivo.

« Il ruolo delle direzioni comprende i gradi da maggiore a generale ispettore; il ruolo dei servizi comprende i gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello.

« ART. 3. — *Omissis*.

« Sono iscritti e possono progredire nel ruolo dei comandi marittimi, od in quello dei servizi, senza le prescritte condizioni di imbarco, comando o direzione, gli ufficiali superiori dello stato maggiore e del Genio navale che siano comunque riconosciuti prevalentemente o solamente idonei a disimpegnare gli incarichi a terra, devoluti alla competenza del rispettivo Corpo e ruolo.

« ART. 4. — Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore del ruolo dei comandi navali e gli ufficiali del Corpo del Genio navale del ruolo delle direzioni sono destinati ed impiegati, sia in pace che in guerra, in tutti gli incarichi, a bordo e a terra, devoluti alla competenza del rispettivo corpo.

« Gli ufficiali dei corpi predetti, del ruolo dei comandi marittimi o del ruolo dei servizi, sono destinati ed impiegati esclusivamente in incarichi a terra di competenza dei Corpi stessi. In tempo di guerra tale norma ammette deroga ad esclusivo giudizio del Ministro della marina.

« ART. 5. — Il passaggio dal ruolo dei comandi navali a quello dei comandi marittimi può avvenire in qualunque dei tre gradi di capitano di corvetta, capitano di fregata e capitano di vascello, sia in tempo di pace che in tempo di guerra; il passaggio dal ruolo delle direzioni a quello dei servizi può avvenire, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, solo nei due gradi di maggiore e di tenente colonnello.

Il passaggio di ufficiali dal ruolo dei comandi marittimi a quello dei comandi navali, o da quello dei servizi a quello delle direzioni, può avvenire, in qualunque dei gradi previsti per detti ruoli, solo in tempo di guerra, per meriti speciali derivanti dall'opera complessiva prestata, per determinazione del Ministro, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento ».

Appare quindi chiaro, dal contesto degli articoli citati, che il passaggio dal ruolo dei comandi marittimi al ruolo dei comandi navali, per gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore e dal ruolo dei servizi a quello delle direzioni, per gli ufficiali del Corpo del Genio navale è da ritenersi analogo ad una vera e propria promozione.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, non è, a questo riguardo, completo e giustamente il Ministro presenta, a correzione dell'omissione compiuta, il presente progetto di legge che la Commissione IV del Senato della Repubblica ha approvato senza alcuna modificazione.

Convinto della giustezza del progetto di legge che oggi ci viene sottoposto, credo sia doveroso da parte nostra accettarlo ed approvarlo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore.

Dopo il 1° comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, è aggiunto il seguente:

« Fino alla data suindicata, possono, altresì, essere effettuati trasferimenti dal ruolo dei Comandi Marittimi a quello dei Comandi Navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e del ruolo dei Servizi a quello delle Direzioni per gli ufficiali del Corpo del Genio Navale, ai sensi dell'articolo 5, 2° comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1404 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui quattro disegni di legge oggi esaminati.

BOLDRINI. Dichiaro anche a nome dei colleghi Azzi, Bottonelli, Guadalupi, Lombardi Carlo, Pratolongo, Roveda, Saccenti e Tolloy, che ci asteniamo dalla votazione dei disegni di legge testé discussi, non perché non riconosciamo la giustezza e la necessità dei medesimi, ma perché non condividiamo la politica militare del Governo e perché siamo particolarmente preoccupati di alcune dichiarazioni fatte in questi giorni dal Ministro della difesa, riportate dalla stampa straniera e italiana.

Per queste ragioni ci asteniamo dal votare i quattro disegni di legge discussi questa mattina, perché siamo all'opposizione sia al Parlamento, sia nel Paese contro la politica militarista del Ministro Pacciardi.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Modifiche agli articoli 17 e 74 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914. (353):

Presenti	28
Votanti	19
Maggioranza	15
Voti favorevoli	18
Voti contrari	1
Astenuti	9

(*La Commissione approva*).

Modifica dei requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima. (354):

Presenti	28
Votanti	19
Maggioranza	15
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0
Astenuti	9

(*La Commissione approva*).

Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia. (67-B):

Presenti	28
Votanti	19
Maggioranza	15
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0
Astenuti	9

(*La Commissione approva*).

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra. (356):

Presenti	28
Votanti	19
Maggioranza	15
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0
Astenuti	9

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 12.5.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI